Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 237

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* — Roma - Mercoledì, 1° ottobre 1958 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

## MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

**Ripristino di ricompense al valor militare**

*Decreto Presidenziale 2 luglio 1958 registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 1958 registro n. 44 Esercito, foglio n. 106*

ANDOLFI Giuseppe, classe 1897, distretto Caserta, ex caporale. — Gli è ripristinata, a decorrere dal 10 marzo 1958, la medaglia di bronzo al valor militare concessa con regio decreto 9 ottobre 1919 e successivamente perduta con regio decreto 13 novembre 1931.

**(5073)**

*Decreto Presidenziale 27 giugno 1958 registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1958 registro n 42 Esercito, foglio n. 282*

D'AGOSTINO Calogero di Salvatore, classe 1896, da Campobello di Licata (Agrigento), distretto Agrigento. — Gli è ripristinata, a decorrere dal 22 ottobre 1956, la medaglia di argento al valor militare concessa con regio decreto 1° settembre 1920 e successivamente perduta con decreto Presidenziale 18 giugno 1954 (Bollettino ufficiale 1954, disp 34, pag 3015)

**(5074)**

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1958.

**Passaggio di gestione all'Ente Acquedotti Siciliani dell'acquedotto del comune di Bolognetta (Palermo).**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 24, sulla istituzione dell'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.), nonchè le relative norme regolamentari approvate con regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774, recante modificazioni alla suddetta legge 19 gennaio 1942, n. 24;

Vista la deliberazione 8 aprile 1956, n. 12, del Consiglio comunale di Bolognetta (Palermo), resa esecutiva il 28 maggio 1957, con la quale è stato deliberato il passaggio allo Stato, e per esso all'Ente Acquedotti Siciliani, della gestione dell'acquedotto di quel Comune;

Vista la convenzione 27 giugno 1957, in base alla quale la gestione dell'acquedotto del comune di Bolognetta passa allo Stato e viene affidata all'Ente Acquedotti Siciliani;

Vista la deliberazione 6 ottobre 1956 del Consiglio d'amministrazione dell'Ente Acquedotti Siciliani per l'assunzione, da parte di detto Ente, della gestione dell'acquedotto comunale di Bolognetta;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' disposto il passaggio allo Stato della gestione dell'acquedotto del comune di Bolognetta (Palermo).

Art. 2.

La gestione stessa viene affidata all'Ente Acquedotti Siciliani a decorrere dal primo del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 3.

Sono approvate le modalità per il suddetto passaggio di gestione, secondo la convenzione 27 giugno 1957, citata nelle premesse.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1958

GRONCHI

TOGNI — TAMBRONI — MEDICI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1958*
*Registro n. 45, foglio n. 49*

**(5005)**

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1958.

**Sostituzione di un membro supplente della Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 febbraio 1955, n. 51, che delega il potere esecutivo ad emanare norme generali e speciali in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro;

Visto l'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, che istituisce una Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro;

Visto il decreto Ministeriale 2 gennaio 1956, che costituisce detta Commissione;

Vista la lettera del 13 giugno 1958, con la quale l'ingegnere Gaetano Scarsini, rappresentante delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro rassegna le dimissioni da membro supplente della Commissione suddetta;

Viste le designazioni delle predette organizzazioni;

Ritenuto di procedere alla sostituzione dell'ing. Gaetano Scarsini con l'ing. Tagliabue Luigi;

Decreta:

Art. 1.

L'ing. Luigi Tagliabue è nominato, in sostituzione dell'ing. Gaetano Scarsini, membro supplente della Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 luglio 1958

*Il Ministro*: VIGORELLI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1958*
*Registro n. 4 Lavoro e previdenza, foglio n. 142* — BARONE

**(5117)**

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1958.
**Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Reggio Calabria.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1957, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Reggio Calabria;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione n. 35849 in data 31 luglio 1958, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, per trasferimento, del sig. Cifelli Raffaele, rappresentante dei coltivatori diretti, richiesta dall'associazione sindacale interessata, con il dott. Palmisano Domenico;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

*Articolo unico.*

Il dott. Palmisano Domenico è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Reggio Calabria, in sostituzione del sig. Cifelli Raffaele.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 settembre 1958

*Il Ministro*: VIGORELLI

(5083)

---

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1958.
**Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Varese.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1957, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Varese;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione n. 16243 in data 26 luglio 1958, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, per decesso, del perito edile Montalbetti Enrico, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura, richiesta dall'Amministrazione interessata, con il sig. Frattini Michele;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

*Articolo unico.*

Il sig. Frattini Michele è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Varese, quale rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura, in sostituzione del perito edile Montalbetti Enrico, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 settembre 1958

*Il Ministro*: VIGORELLI

(5081)

---

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1958.
**Integrazione del decreto Ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7069, concernente la delimitazione del perimetro del bacino imbrifero montano del Sarca-Mincio e Garda, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7069 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955), con il quale fu delimitato, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del Sarca-Mincio e Garda come indicato nella corografia 1:100.000 vistata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici facente parte integrante del decreto stesso;

Ritenuto che giusta la cennata corografia risulta incluso, in parte, entro l'ambito del perimetro del bacino imbrifero del Sarca-Mincio e Garda il comune di Valsaviore (Brescia), il quale peraltro è stato scisso nei due comuni di Cevo e Saviore ricostituiti in Comuni autonomi con decreto Presidenziale 26 aprile 1954, n. 470;

Ritenuto che in seguito alla scissione del comune di Valsaviore nei distinti comuni di Saviore e Cevo, il solo comune di Saviore risulta compreso in parte nel perimetro del bacino imbrifero montano del Sarca-Mincio e Garda, per cui la lettera *a*) dell'art. 2 del decreto Ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7069, deve rettificarsi nel senso che dei ricostituiti comuni di Saviore e Cevo solo il primo è compreso in parte, nel perimetro del bacino imbrifero montano del Sarca Mincio e Garda mentre è escluso il secondo;

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Decreta:

Ad integrazione dell'art. 2, lettera *a*), del decreto Ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7069 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955), rimane precisato che del comune di Valsaviore (provincia di Brescia), ora scisso nei due comuni di Saviore e Cevo, solo il comune di Saviore è anche compreso, in parte, nell'ambito del perimetro del bacino imbrifero montano del Sarca-Mincio e Garda, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 959, mentre il comune di Cevo non è interessato dalla delimitazione del predetto perimetro del bacino imbrifero montano del Sarca-Mincio e Garda.

Roma, addì 18 settembre 1958

*Il Ministro*: TOGNI

(5080)

---

ORDINANZA MINISTERIALE n. 8 del 23 settembre 1958.
**Revoca dell'ordinanza di sanità aerea n. 4 riguardante le provenienze della circoscrizione di Bombay (India).**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Considerata l'avvenuta normalizzazione delle condizioni sanitarie della circoscrizione di Bombay (India);

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 della Organizzazione mondiale della sanità, di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con la legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Vista la legge 31 marzo 1958, n. 296;

Vista l'ordinanza di sanità aerea n. 4 del 19 aprile 1958;

Ordina:

Art. 1.

L'ordinanza di sanità aerea n. 4 del 19 aprile 1958, concernente l'assoggettamento delle provenienze dagli aeroporti della circoscrizione di Bombay (India) alle misure contro il vaiuolo, è revocata.

Art. 2.

Gli Uffici sanitari provinciali e gli Uffici sanitari di aeroporto sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 settembre 1958

*Il Ministro*: MONALDI

(5112)

---

ORDINANZA MINISTERIALE n. 9 del 23 settembre 1958.

**Revoca dell'ordinanza di sanità aerea n. 6 riguardante le provenienze della circoscrizione di Rangoon (Birmania).**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Considerata l'avvenuta normalizzazione delle condizioni sanitarie della circoscrizione di Rangoon (Birmania);

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 della Organizzazione mondiale della sanità, di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con la legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Vista la legge 31 marzo 1958, n. 296;

Vista l'ordinanza di sanità aerea n. 6 del 26 luglio 1958;

Ordina:

Art. 1.

L'ordinanza di sanità aerea n. 6 del 26 luglio 1958, concernente l'assoggettamento delle provenienze dagli aeroporti della circoscrizione di Rangoon (Birmania) alle misure contro il colera, è revocata.

Art. 2.

Gli Uffici sanitari provinciali e gli Uffici sanitari di aeroporto sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 settembre 1958

*Il Ministro*: MONALDI

(5111)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Accordo di pagamento tra l'Italia e la Spagna con Allegato e relativi scambi di Note (Roma, 8 maggio 1958)**

ACCORDO DI PAGAMENTO
TRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL GOVERNO SPAGNOLO

Il *Governo Italiano* ed il *Governo Spagnolo*, allo scopo di regolare i pagamenti fra l'Italia e la Spagna, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

I pagamenti fra l'Italia e la Spagna verranno regolati in lire italiane, in conformità delle norme valutarie in vigore nei due Paesi.

I predetti pagamenti potranno essere eseguiti anche in valuta diversa dalla lira italiana, nella misura consentita dalle disposizioni vigenti sulla materia nei due Paesi.

Articolo 2

Su base di reciprocità le Autorità competenti dei due Paesi concederanno, nel quadro delle disposizioni rispettivamente vigenti in materia di cambi, le autorizzazioni necessarie per l'esecuzione dei pagamenti correnti specificati nella lista allegata.

Articolo 3

*a*) L'Accordo di Pagamento fra l'Italia e la Spagna firmato a Madrid il 26 marzo 1952 sarà valido fino al 19 maggio 1958.

*b*) La chiusura del « Conto generale dollari U S. A. », aperto presso l'Ufficio italiano dei cambi al nome dello Instituto español de moneda extranjera, in conformità dell'Accordo di pagamento del 26 marzo 1952, come pure il regolamento del relativo saldo, saranno effettuati in conformità delle intese concluse tra i due Governi.

*c*) I pagamenti relativi agli impegni presi durante la validità dell'Accordo di pagamento del 26 marzo 1952, che non avranno potuto essere regolati secondo le disposizioni del predetto Accordo, saranno regolati in conformità delle disposizioni previste dall'art. 1° del presente Accordo.

Articolo 4

Il presente Accordo, con le lettere allegate che ne formano parte integrante, entrerà in vigore il 20 maggio 1958 e sarà valido fino alla denuncia di una delle due Parti. La denuncia potrà aver luogo in ogni momento, con preavviso di tre mesi.

Il presente Accordo è redatto in lingua italiana ed in lingua spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Fatto a Roma l'8 maggio 1958

*Per il Governo Italiano*
GUARNASCHELLI

*Per il Governo Spagnolo*
CARLOS GAMIR PRIETO

ALLEGATO

DEFINIZIONE DEI PAGAMENTI CORRENTI

Sono considerati pagamenti correnti quelli relativi a:

1) merci esportate direttamente dall'uno verso l'altro Paese;

2) spese accessorie allo scambio di merci fra l'Italia e la Spagna quali: spese di trasporto terrestre, marittimo ed aereo (quando venga effettuato con navi od aerei italiani e spagnoli), di magazzinaggio, assicurazione (premi e indennizzi), trasbordo ecc ;

3) spese e commissioni bancarie;

4) noli marittimi relativi al traffico diretto per trasporti effettuati a mezzo di navi battenti bandiera italiana nell'interesse spagnolo e di navi battenti bandiera spagnola nell'interesse italiano;

5) spese sostenute nei porti italiani o nei porti spagnoli rispettivamente da navi battenti bandiera spagnola o da navi battenti bandiera italiana, quali: spese e tasse portuali, provviste di bordo, fondi abitualmente anticipati ai comandanti delle navi, spese per manutenzione, piccole riparazioni e carenaggio delle navi, spese per il carico e lo scarico, ecc.;

6) spese di rappresentanza, di propaganda e di pubblicità, commissioni e senserie, spese di partecipazione a fiere;
7) spese normali di trasformazione, di lavorazione per conto (travail à façon), di officina, di montaggio, di riparazione;
8) spese e benefici risultanti dal commercio di transito;
9) diritti, tasse di brevetto, licenze e marchi di fabbrica, redevances e simili;
10) abbonamenti a giornali, riviste e pubblicazioni periodiche;
11) spese dell'Ambasciata e dei Consolati di Spagna in Italia e dell'Ambasciata di Spagna presso la Santa Sede, rispettivamente dell'Ambasciata e dei Consolati d'Italia in Spagna; ivi compresi gli emolumenti dei Rappresentanti diplomatici e consolari dei due Paesi;
12) sovvenzioni e quote dovute a scuole e ad Enti culturali e scientifici di uno dei due Paesi nell'altro e contributi a favore delle Camere di commercio;
13) pagamenti relativi alla collaborazione tecnica e cinematografica fra i due Paesi nonchè all'interscambio di films, diritti di sfruttamento di films, secondo le intese speciali esistenti in materia;
14) risparmi che i cittadini italiani e spagnoli abbiano realizzato con il loro lavoro in Spagna o rispettivamente in Italia, in caso di loro definitivo rimpatrio;
15) spese di viaggio, soggiorno, studio e spedalità, sostentamento e assistenza;
16) diritti di autore ed altre prestazioni analoghe inerenti alla proprietà intellettuale;
17) salari, stipendi, pensioni, premi e indennità di assicurazioni sociali, vitalizi e rendite;
18) imposte, ammende, spese giudiziarie, spese e depositi cauzionali per servizi pubblici;
19) rendite di ogni altra categoria, specialmente interessi, dividendi, locazioni;
20) spese e utili derivanti dalla gestione di imprese;
21) saldi tra le Amministrazioni postali, telegrafiche, telefoniche e ferroviarie dei due Paesi, fra le imprese pubbliche di trasporto, comprese le Compagnie di navigazione aerea;
22) saldi dei conti di riassicurazione, quando i relativi pagamenti siano previsti in lire o in pesetas;
23) indennizzi assicurativi;
24) ricavo della vendita ad asta pubblica od a licitazione privata dei relitti di corpi di navi, di aeronavi e di autoveicoli in genere, come pure delle cose e delle merci recuperate in tali mezzi di trasporto; spese di ogni genere connesse alla gestione ed alla liquidazione dei ricavi e dei recuperi predetti;
25) altre operazioni di pagamento ammesse di comune accordo tra l'Ufficio italiano dei cambi e l'Instituto español de moneda extranjera.

---

## ACUERDO DE PAGOS ENTRE EL GOBIERNO ESPAÑOL Y EL GOBIERNO ITALIANO

El *Gobierno Español* y el *Gobierno Italiano*, con el fin de regular lor pagos entre España e Italia, han convenido lo siguiente:

### Artículo 1

Los pagos entre España e Italia se liquidarán en liras italianas de conformidad con las disposiciones sobre divisas vigentes en cada uno de los países.

Dichos pagos podrán también efectuarse en divisas distintas de la lira italiana, en la medida que lo consientan las disposiciones vigentes sobre la materia en ambos países.

### Artículo 2

A base de reciprocidad, las Autoridades competentes de ambos países, de acuerdo con las respectivas disposiciones vigentes en materia de cambios, concedarán las autorizaciones necesarias para la ejecución de los pagos corrientes especificados en la lista aneja.

### Artículo 3

*a*) El Acuerdo de pagos entre España e Italia firmado en Madrid el 26 de marzo de 1952 tendrá validez hasta el día 19 de mayo de 1958.

*b*) El cierre de la «Cuenta general dólares U. S. A.» abierta en el Ufficio italiano dei cambi a nombre del Instituto español de moneda extranjera de conformidad con el Acuerdo de pagos de 26 de marzo de 1952, así como la liquidación del saldo correspondiente, se efectuarán según lo convenido entre los dos Gobiernos.

*c*) Los pagos relativos a los compromisos adquiridos durante la vigencia del Acuerdo de pagos del 26 de marzo de 1952 que no hayan podido liquidarse según las disposiciones del citado Acuerdo, se liquidarán de conformidad con las disposiciones previstas en el artículo 1 del presente Acuerdo.

### Artículo 4

El presente Acuerdo, con las cartas anejas que forman parte integrante del mismo, entrará en vigor el 20 de mayo de 1958 y tendrá validez hasta su denuncia por una de las Partes. La denuncia podrá tener lugar en cualquier momento con preaviso de tres meses.

El presente Acuerdo ha sido redactado en lenguas española e italiana, haciendo fe igualmente ambos textos.

Firmado en Roma, a 8 de mayo de 1958

*Por el Gobierno Español*
CARLOS GAMIR PRIETO

*Por el Gobierno Italiano*
GUARNASCHELLI

---

(ANEJO)

## DEFINICION DE LOS PAGOS CORRIENTES

Se considerarán pagos corrientes los relativos a:
1) mercancías exportadas directamente de un país a otro;
2) gastos accesorios al intercambio de mercancías entre España e Italia, tales como: gastos de transporte terrestre, marítimo y aéreo (cuando sea efectuado con buques o aviones españoles e italianos), de almacenaje, de seguro (primas e indemnizaciones) transbordo, etc.;
3) gastos y comisiones bancarias;
4) fletes maritimos relativos al tráfico directo por transportes efectuados con buques abanderados en Italia al servicio de intereses españoles o buques abanderados en España al servicio de intereses italianos;
5) gastos efectuados en los puertos italianos o en los puertos españoles por buques abanderados en España o per buques abanderados en Italia respectivamente, tales como: gastos e impuestos portuarios, provisiones de bordo, fondos habitualmente anticipados a los comendantes de los barcos, gastos de conservación, pequeñas reparaciones y carenaje de los buques, gastos de carga y descarga, etc.;
6) gastos de representación, de propaganda y de publicidad, de comisión y corretaje, gastos de participación en ferias;
7) gastos normales de transformación, de trabajo por cuenta (travail à façon), de talleres, de montaje, de reparación;
8) gastos y beneficios resultantes del comercio de tránsito;
9) derechos, cánones de patentes, licencias y marcas de fábrica, censos y similares;
10) suscripciones a diarios, revistas y publicaciones periódicas;
11) gastos de la Embajada y de los Consulados de España en Italia y de la Embajada de España cerca de la Santa Sede, así como los de la Embajada y de los Consulados de Italia en España, incluídos los emolumentos de los Representantes diplomáticos y consulares de ambos países;
12) subvenciones y cuotas debidas a escuelas y entidades culturales y cientificas de cada uno de los países en el otro, asi como las subvenciones y cuotas a favor de las Cámaras de comercio;
13) pagos relativos a las colaboraciones técnica y cinematográfica entre los dos países, así como el intercambio de películas, derechos de explotación de películas, según los acuerdos especiales vigentes en la materia;
14) ahorros que hayan realizado los ciudadanos italianos y españoles en su trabajo en España o en Italia respectivamente, en el caso de su repatriación definitiva;
15) gastos de viaje, estancia, estudio y alojamiento, mantenimiento y asistencia;
16) derechos de autor y otras prestaciones análogas inherentes a la propiedad intelectual;
17) salarios, estipendios, pensiones, primas e indemnizaciones de seguros sociales o de vida y rentas;
18) impuestos, multas, gastos judiciales, gastos y depósitos caucionales por servicios públicos;

19) gastos de cualquier otra categoría, especialmente intereses, dividendos, alquileres;

20) gastos y utilidades derivados de la gestión de empresas;

21) saldos entre las Administraciones postales, telegráficas, telefónicas y de ferrocarriles de los dos países, entre las empresas de transportes públicos, incluso los de navegación aérea;

22) saldos de las cuentas de reaseguro, cuando los pagos respectivos se hayan previsto en liras o en pesetas;

23) indemnizaciones de seguros;

24) producto líquido de la venta en subasta pública o en licitación privada de los restos de naves, aeronaves o de vehículos en general, así como de las cosas o mercancías recuperadas en dichos medios de transporte; gastos de toda clase inherentes a la gestión y liquidación de los cobros y recuperaciones precitados;

25) otras operaciones de pago admitidas de común acuerdo entre el Ufficio italiano dei cambi y el Instituto español de moneda extranjera.

---

Lettera annessa n. 1

IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA
AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE SPAGNOLA

Roma, 8 maggio 1958

Signor Presidente,

Riferendomi a quanto previsto al primo capoverso dell'articolo 1 dell'Accordo di pagamento fra l'Italia e la Spagna firmato in data odierna, ho l'onore di comunicarLe che, secondo la regolamentazione valutaria attualmente vigente in Italia, le lire italiane previste come mezzo di pagamento tra i nostri due Paesi sono quelle dei « Conti esteri in lire multilaterali ».

La prego inoltre di voler prender nota che, in base alla regolamentazione summenzionata, le disponibilità del « conti esteri in lire multilaterali » possono essere, tra l'altro, girate senza alcuna limitazione ad altri conti della stessa categoria, nonchè liberamente utilizzate per l'acquisto sul nostro mercato, tramite le banche italiane autorizzate, di una qualsiasi delle monete trasferibili quotate sul mercato italiano delle valute, monete che sono attualmente quelle dei Paesi membri dell'Unione europea dei pagamenti e facenti parte del sistema degli arbitraggi multilaterali.

La prego di voler gradire, signor Presidente, i sensi della mia alta considerazione.

GUARNASCHELLI

Al signor Carlos GAMIR PRIETO
*Presidente della Delegazione spagnola.* — ROMA

---

Carta aneja numero 1

EL PRESIDENTE DE LA DELEGACION ESPANOLA
AL PRESIDENTE DE LA DELEGACION ITALIANA

Roma, 8 de mayo de 1958

Señor Presidente:

Tengo la honra de acusar recibo de su carta de fecha de hoy, que dice lo siguiente:

« Refiriéndome a lo previsto en el primer párrafo del artículo 1 del Acuerdo de pagos entre Italia y España, firmado en el día de hoy, tengo el honor de comunicarle que, según la reglamentación de divisas actualmente vigente en Italia, las liras italianas previstas come medio de pago entre nuestros dos países son las de « cuentas extranjeras en liras multilaterales ».

Le ruego además tenga a bien tomar nota de que, según dicha reglamentación, los haberes de las « cuentas extranjeras en liras multilaterales » pueden ser además transferidos sin limitación alguna a otras cuentas de la misma clase; así como libremente utilizados para la adquisición en nuestro mercado, a través de los Bancos autorizados, de cualquiera de las monedas transferibles en el mercado italiano de divisas que, actualmente, son las de aquellos países miembros de la U.E.P. que forman parte del sistema de los arbitrajes multilaterales ».

Le ruego acepte, señor Presidente, la expresión de mi alta consideración.

CARLOS GAMIR PRIETO

Señor Embajador Giovanni Battista GUARNASCHELLI
*Présidente de la Delegación italiana*

Carta aneja n. 2

EL PRESIDENTE DE LA DELEGACION ESPANOLA
AL PRESIDENTE DE LA DELEGACION ITALIANA

Roma, 8 de mayo de 1958

Señor Presidente:

En el curso de las conversaciones celebradas durante las negociaciones que han llevado a la conclusión del Acuerdo de pagos firmado en fecha de hoy, ha sido examinada la cuestión de la inserción de las siguientes partidas en la relación de pagos del articulo 2 del citado Acuerdo:

I) pasajes marítimos de ciudadanos y residentes en Italia y en España sobre naves respectivamente españolas e italianas;

II) fletes de mercancías relativas al tráfico indirecto efectuado por naves o aviones italianos y españoles, por cuenta de operantes de los dos países.

Por lo que concierne a los pasajes marítimos a que se refiere el punto I, cuya inserción ha sido pedida por la Delegación italiana, la Delegación española ha dado seguridades de que, siempre que concesiones más amplias en la materia sean otorgadas a terceros países, las mismas serian aplicadas automáticamente a Italia según lo previsto en el artículo 1 de la vigente Convención de comercio y navegación firmada en Roma el 15 de marzo de 1932, y, mientras tanto, hace constar que las disposiciones actualmente vigentes en España autorizan a las Compañías extranjeras de navegación marítima a recibir el pago en pesetas de los pasajes de ciudadanos españoles residentes en España hasta la cuantía de los gastos que las propias Compañías tengan en España.

En cauto a los fletes de mercancías relativos al tráfico indirecto a que se refiere el punto II, cuya inserción ha sido pedida por la Delegación española, la Delegación italiana ha hecho presente que tal cuestión podrá ser regulada tan pronto como lo sea la relativa a los pasajes marítimos mencionada en el párrafo precedente.

Las dos Delegaciones han convenido que ambas cuestiones podrán ser examinadas nuevamente con ocasión de la próxima reunión de la Comisión mixta.

Le agradeceré tenga a bien comunicarme el acuerdo del Gobierno italiano sobre cuanto antecede.

Le ruego acepte, señor Presidente, el testimonio de mi alta consideración.

CARLOS GAMIR PRIETO

Señor Embajador Giovanni Battista GUARNASCHELLI
*Presidente de la Delegación italiana*

---

Lettera annessa n. 2

IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA
AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE SPAGNOLA

Roma, 8 maggio 1958

Signor Presidente,

Ho l'onore di accusare ricevuta della sua lettera in data odierna, del seguente tenore:

« Nel corso delle conversazioni svoltesi durante le trattative che hanno portato alla conclusione dell'Accordo di pagamenti firmato in data odierna, è stata esaminata la questione dell'inserimento delle seguenti voci nell'elenco dei pagamenti di cui all'art. 2 del citato Accordo:

I) passaggi marittimi di cittadini o residenti in Italia e in Spagna su navi rispettivamente spagnole e italiane;

II) noli merci relativi al traffico indiretto effettuato da navi o aerei italiani e spagnoli per conto di operatori dei due Paesi.

Per quanto concerne i passaggi marittimi, ai quali si riferisce il punto I), il cui inserimento è stato richiesto dalla Delegazione italiana, la Delegazione spagnola ha dato assicurazione che, qualora più ampie concessioni in materia venissero accordate a terzi Paesi, le stesse concessioni sarebbero automaticamente estese all'Italia, come previsto dall'articolo 1 della vigente Convenzione di commercio e di navigazione firmata a Roma il 15 marzo 1932, e nel frattempo ha fatto presente che le disposizioni attualmente vigenti in Spagna autorizzano le compagnie estere di navigazione marittima a ricevere il pagamento in pesetas dei passaggi di cittadini spagnoli residenti in Spagna, sino a concorrenza delle spese che le compagnie stesse sostengono in Spagna.

Per quanto concerne i noli merci relativi al traffico indiretto, ai quali si riferisce il punto II), il cui inserimento è stato richiesto dalla Delegazione spagnola la Delegazione italiana ha fatto presente che tale questione potrà essere regolata non appena definita quella relativa ai passaggi marittimi di cui è cenno al capoverso precedente.

Le due Delegazioni hanno convenuto che entrambe le questioni potranno essere nuovamente esaminate in occasione della prossima riunione della Commissione mista.

Le sarò grato se vorrà comunicarmi l'accordo del Governo italiano su quanto precede »

Ho l'onore di comunicarLe che il Governo italiano è d'accordo su quanto precede.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia alta considerazione.

GUARNASCHELLI

Al signor Carlos GAMIR PRIETO
*Presidente della Delegazione spagnola.* — ROMA

---

Lettera annessa n. 3

IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA
AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE SPAGNOLA

Roma, 8 maggio 1958

Signor Presidente,

Ho l'onore di comunicarLe che il Governo italiano è d'accordo di considerare annullato il secondo capoverso dell'articolo IV dell'Accordo cinematografico tra l'Italia e la Spagna firmato a Madrid il 16 aprile 1956 e sostituito dal seguente con decorrenza dal 20 maggio 1958:

« Il trasferimento degli importi di cui sopra dall'Italia in Spagna e per eguale ammontare, dalla Spagna in Italia, avrà luogo in lire italiane in conformità di quanto previsto dall'articolo 1 dell'Accordo di pagamento firmato in Roma l'8 maggio 1958 ».

Le sarò grato se vorrà confermarmi l'accordo del Governo spagnolo su quanto precede.

Voglia gradire, signor Presidente, l'espressione della mia alta considerazione.

GUARNASCHELLI

Al signor Carlos GAMIR PRIETO
*Presidente della Delegazione spagnola.* — ROMA

---

Carta aneja n. 3

EL PRESIDENTE DE LA DELEGACION ESPANOLA
AL PRESIDENTE DE LA DELEGACION ITALIANA

Roma, 8 de mayo de 1958

Señor Presidente·

Tengo el honor de acusar recibo de su carta de fecha de hoy que dice lo siguiente:

« Tengo el honor de comunicarle que el Gobierno italiano está de acuerdo en considerar anulado el segundo párrafo del articulo IV del Acuerdo cinematográfico firmado entre Italia y España en Madrid el 16 de abril de 1956 y en sustituirlo a partir del 20 de mayo de 1958 por el siguiente:

La transferencia entre los citados importes de Italia a España y por igual valor de España a Italia se realizará en liras italianas de conformidad con lo previsto en el artículo 1 del Acuerdo de pagos firmado en Roma el 8 de mayo de 1958.

Le agradeceré tenga a bien confirmarme el Acuerdo del Gobierno español sobre cuanto precede »

Tengo la honra de confirmarle el acuerdo del Gobierno español sobre cuanto precede

Le ruego acepte, señor Presidente, el testimonio de mi alta consideración.

CARLOS GAMIR PRIETO

Señor Embajador Giovanni Battista GUARNASCHELLI
*Presidente de la Delegacion italiana*

(4954)

# MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Marsala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957**

Con decreto interministeriale in data 5 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1958, registro n 21 Interno, foglio n. 28, il comune di Marsala (Trapani) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 297 430 000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(5126)

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Vacanza della cattedra di « filosofia teoretica » presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Padova**

Ai sensi e per gli effetti dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, si comunica che, presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Padova, è vacante la cattedra di « filosofia teoretica » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facolta entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5141)

# MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Esperia (Frosinone)**

Con decreto Ministeriale 23 settembre 1958, n 4597, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione dell'abitato di Esperia (Frosinone), approvato con decreto Ministeriale 21 dicembre 1953, n. 3221, è prorogato fino al 21 dicembre 1963

(5057)

**Cancellazione del comune di Trento dagli elenchi dei Comuni tenuti ad adottare un piano di ricostruzione**

Con decreto Ministeriale 23 settembre 1958, n 2821, è stata disposta la cancellazione del comune di Trento dall'elenco approvato con decreto Ministeriale 5 febbraio 1946, riguardante i Comuni che debbono adottare un piano di ricostruzione.

(5058)

# MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

## RIFORMA FONDIARIA

**Svincolo di terreni costituenti il « terzo residuo »**

*Opera nazionale combattenti*

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti in data 27 agosto 1958 (registro n 14 Agricoltura, foglio n 193) è stato disposto nei confronti della ditta GUARINO Giovanna fu Raffaele, vedova Casertano.

*a*) la rimozione — a seguito di constatato adempimento degli obblighi di trasformazione — del vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il « terzo residuo », iscritto in forza del decreto Presidenziale 3 ottobre 1952, n 1673, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 276 (supplemento ordinario), del 28 novembre 1952,

*b*) il trasferimento a favore dell'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria, dei predetti terreni (ha 0 76 81);

*c*) il rimborso, da parte dell'Ente predetto, delle spese relative alle opere di trasformazione eseguite sui terreni trasferiti all'Ente medesimo.

(5022)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Approvazione del regolamento per l'esecuzione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario per l'irrigazione a pioggia delle Piane di Filecchio e di Coreglia, con sede nel comune di Coreglia Anteiminelli (Lucca).**

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n 35824 in data 23 settembre 1958, è stato approvato, con modifica, il regolamento per l'esecuzione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario per l'irrigazione a pioggia delle Piane di Filecchio e di Coreglia, con sede nel comune di Coreglia Antelminelli (Lucca), deliberato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente, nella seduta del 2 giugno 1958

(5099)

**Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Torrente Torbido di Archi », con sede in Reggio Calabria.**

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n 20206 in data 23 settembre 1958, è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n 215, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Torrente Torbido di Archi », con sede in Reggio Calabria, deliberato dall'assemblea generale dei consorziati nella adunanza del 13 luglio 1952.

(5100)

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Scioglimento della Società cooperativa edilizia « La Rosa » fra dipendenti Ministero dei lavori pubblici, con sede in Bologna.**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 settembre 1958, la Società cooperativa edilizia « La Rosa » fra dipendenti Ministero lavori pubblici, con sede in Bologna, costituita con atto del notaio dottor A Stame in data 1° aprile 1953, è stata sciolta ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore

(5090)

**Scioglimento della Società cooperativa produzione e lavoro « Libertas », con sede in Santa Maria Capua Vetere (Caserta), e nomina del liquidatore.**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 settembre 1958, la Società cooperativa produzione e lavoro « Libertas », con sede in Santa Maria Capua Vetere (Caserta), costituita con atto del notaio dottor Salvatore Maturo in data 5 settembre 1954, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina del liquidatore nella persona del rag Renato Ursomando

(5092)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 224

**Corso dei cambi del 30 settembre 1958 presso le sottoindicate Borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 624,78 | 624,75 | 624,75 | 624,75 | 624,70 | 624,76 | 624,76 | 624,75 | 624,75 | 624,75 |
| $ Can | 640,35 | 639,875 | 640 — | 639,875 | 639,90 | 639,75 | 639,75 | 639,875 | 639,87 | 639,75 |
| Fr Sv lib. | 145,80 | 145,79 | 145,7925 | 145,78 | 145,77 | 145,79 | 145,79 | 145,795 | 145,79 | 145,79 |
| Kr D. | 90,10 | 90,16 | 90,16 | 90,19 | 90,10 | 90,18 | 90,17 | 90,16 | 90,16 | 90,20 |
| Kr N | 87,12 | 87,16 | 87,21 | 87,18 | 87,20 | 87,19 | 87,165 | 87,185 | 87,18 | 87,20 |
| Kr Sv. | 120,25 | 120,36 | 120,39 | 120,355 | 120,40 | 120,40 | 120,365 | 120,39 | 120,39 | 120,40 |
| Fol | 164,85 | 165,07 | 165,05 | 165,07 | 165,15 | 165,07 | 165,04 | 165,05 | 165,05 | 165,10 |
| Fr B | 12,52 | 12,5325 | 12,53 | 12,52875 | 12,5275 | 12,53 | 12,528 | 12,532 | 12,52 | 12,53 |
| Fr. Fr | 148,35 | 148,45 | 148,45 | 148,47 | 148,40 | 148,48 | 148,37 | 148,47 | 148,47 | 148,50 |
| Fr. Sv acc. | 142,78 | 142,82 | 142,81 | 142,82 | 142,75 | 142,84 | 142,80 | 142,83 | 142,83 | 142,80 |
| Lst | 1742,20 | 1742,875 | 1743,375 | 1743,25 | 1742,875 | 1743 — | 1742,625 | 1742,75 | 1742,75 | 1743,25 |
| Dm occ | 149,10 | 149,12 | 149,18 | 149,14 | 149,01 | 149,15 | 149,14 | 149,15 | 149,15 | 149,15 |
| Scell Aust | 24,07 | 24,05 | 24,095 | 24,09 | 24 — | 24,10 | 24,085 | 24,09 | 24,09 | 24,09 |

**Media dei titoli del 30 settembre 1958**

| Titolo | Corso |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 71,275 |
| Id. 3,50 % 1902 | 68 — |
| Id 5 % 1935 | 99,475 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 85,85 |
| Id 3,50 % (Ricostruzione) | 84 — |
| Id 5 % (Ricostruzione) | 96,25 |
| Id 5 % (Riforma fondiaria) | 91,70 |
| Id 5 % 1936 | 98,875 |
| Id 5 % (Città di Trieste) | 91,45 |
| Id 5 % (Beni Esteri) | 91,275 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959) | 102,80 |
| Id 5 % ( » 1° aprile 1960) | 100,50 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1961) | 100,15 |
| Id 5 % ( » 1° gennaio 1962) | 99,225 |
| Id 5 % ( » 1° gennaio 1963) | 99,10 |
| Id 5 % ( » 1° aprile 1964) | 99 — |
| Id 5 % ( » 1° aprile 1965) | 98,975 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1966) | 99,10 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato*: ZODDA

### UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 30 settembre 1958**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 624,755 |
| 1 Dollaro canadese | 639,812 |
| 1 Franco svizzero lib | 145,785 |
| 1 Corona danese | 90,18 |
| 1 Corona norvegese | 87,175 |
| 1 Corona svedese | 120,36 |
| 1 Fiorino olandese | 165,055 |
| 1 Franco belga | 12,528 |
| 100 Franchi francesi | 148,385 |
| 1 Franco svizzero acc. | 142,81 |
| 1 Lira sterlina | 1742,937 |
| 1 Marco germanico | 149,14 |
| 1 Scellino austriaco | 24,087 |

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

## Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(3a *pubblicazione*) Elenco n. 3

Si dichiara che le seguenti rendite, per errore occorso nelle indicazioni fornite dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5.

| Debito<br>1 | Numero d'iscrizione<br>2 | Ammontare della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| P. Ric. red. 5% S. 50 | 5693 | 2.500 — | Casasso Remo di Alessio, *interdetto*, sotto la tutela del padre, dom. a Cuneo | Casasso Remo di Alessio, *interdicendo*, sotto la tutela *provvisoria* del padre, dom a Cuneo |
| B. T. N. 5% (1963) | 41 | 20.000 — | Come sopra | Come sopra |
| Id. | 179 | 5.000 — | Come sopra | Come sopra |
| Id. | 180 | 5.000 — | Come sopra | Come sopra |
| Id. | 181 | 5.000 — | Come sopra | Come sopra |
| Id. | 182 | 5.000 — | Come sopra | Come sopra |
| Id. | 183 | 5.000 — | Come sopra | Come sopra |
| Id. | 184 | 5.000 — | Come sopra | Come sopra |
| Id. | 352 | 15.000 — | Come sopra | Come sopra |
| B. T. N. 5% (1964) | 39 | 25.000 — | Come sopra | Come sopra |
| Id. | 757 | 15.000 — | Come sopra | Come sopra |
| P. R. 3,50% (1934) | 384414 | 700 — | Ferla *Carmela* di Paolo moglie di Alia Giovanni Concetto di Salvatore, dom. in Vittoria (Siracusa) | Ferla *Maria Carmela* di Paolo, ecc., come contro |
| Id. | 384415 | 700 — | Come sopra | Come sopra |
| Id. | 384416 | 700 — | Come sopra | Come sopra |
| Id. | 384417 | 350 — | Come sopra | Come sopra |
| Id. | 384418 | 350 — | Come sopra | Come sopra |
| Id. | 490636 | 525 — | Ugazzi Secondina di *Battista*, moglie di Maffei Mario, dom in Mortara (Pavia), con usufrutto a Marchetti Clementina fu Gerolamo vedova di Ugazzi Vincenzo, dom in Prato Sesia (Novara) | Ugazzi Secondina di *Giovanni Battista*, ecc., come contro |
| Id. | 474071 | 234,50 | Barbier Albertina di *Giovanni Battista*, moglie di Poncet Efisio, dom. a Torino, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Barbier *Giovanni Battista* fu Giulio e Gallicet Francesca in Barbier, dom a Oulx | Barbier Albertina di *Giulio Giovanni Battista*, moglie di Poncet Efisio, dom. a Torino, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Barbier *Giulio Giovanni Battista* fu Giulio e Gallicet Francesca fu Francesco in Barbier, dom. a Oulx |
| Cons. 3,50% (1906) | 807477 | 91 — | Dragotto Antonina fu Gaetano moglie di Abate Attilio, vincolata come parte di dote costituita alla titolare dalla madre Spoliti *Marietta* fu Antonino vedova Dragotto | Come contro, vincolata come parte di dote costituita alla titolare dalla madre Spoliti *Maria* fu Antonino vedova Dragotto |
| P. R. 3,50% (1934) | 208428 | 56 — | Come sopra | Come sopra |
| Cons. 3,50% (1906) | 843080 | 1.109,50 | *Coninelli* Amelia fu *Enrico* moglie di Flores Gaetano, dom. in Napoli, vincolato per dote | *Cominelli* Amelia fu *Errico*, ecc., come contro |
| Rendita 5% (1935) | 225173 | 1.675 — | *Lequore* Concetta fu Gennaro, minore sotto la patria potestà della madre Varriale Vincenza fu Raffaele vedova *Lequore* Gennaro, dom in Napoli, con usufrutto a quest'ultima | *Lequora* Concetta fu Gennaro, minore sotto la patria potestà della madre Varriale Vincenza fu Raffaele vedova *Lequora* Gennaro, dom in Napoli, con usufrutto a quest'ultima |

| Debito<br>1 | Numero d'iscrizione<br>2 | Ammontare della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| Rendita 5 % (1935) | 225174 | 1.675 — | *Lequore* Maria fu Gennaro, minore sotto la patria potestà della madre, ecc., come sopra | *Lequora* Maria fu Gennaro, minore sotto la patria potestà della madre, ecc., come sopra |
| P. R. 3 50 % (1934) | 242558 | 210 — | Gonella Angela di Pietro, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Garessio (Cuneo), con usufrutto a Santo *Paolina* fu Lorenzo vedova Santo, dom. a *Galizzano* Ligure (Savona) | Come contro, con usufrutto a Santo *Maria Paola* fu Lorenzo ved Santo, dom. a *Calizzano* Ligure (Savona) |
| Rendita 5 % (1935) | 209883 | 2.500 — | Benassi *Emma* fu Francesco moglie di Galli Mario, dom. in Firenze | Benassi *Maria Emma* fu Francesco moglie di Galli Mario, dom. in Firenze |
| Id. | 209884 | 2.500 — | Come sopra | Come sopra |
| Id. | 209885 | 1.000 — | Come sopra | Come sopra |
| Id. | 209886 | 1.000 — | Come sopra | Come sopra |
| P. R. 3,50 % (1934) | 336437 | 1.897 — | Armand Giulia Clara fu Filippo, minore sotto la patria potestà della madre Bianchi Carolina di Lorenzo vedova Armand Filippo, dom. a Torino, con usufrutto a Barberis Clara fu *Giulio* vedova Pronetti Michele | Come contro, con usufrutto a Barberis Clara fu *Giovanni Angelo* vedova Pronetti Michele |
| Id. | 336436 | 1.897 — | Armand Lorenzo fu Filippo, dom. a Torino, con usufrutto come sopra | Armand Lorenzo fu Filippo, dom. a Torino, con usufrutto come sopra |
| Id. | 336435 | 1.897 — | Armand Gabriella fu Filippo, nubile, dom a Torino, con usufrutto a Barberis Clara fu *Giulio* vedova Pronetti Michele | Armand Gabriella fu Filippo, nubile, dom. a Torino, con usufrutto come sopra |
| Id. | 336434 | 1.897 — | Armand Teresa fu Filippo, nubile, dom. a Torino, con usufrutto, come sopra | Armand Teresa fu Filippo, nubile, dom. a Torino, con usufrutto, come sopra |
| Cons. 3,50 % (1906) | 401819 | 105 — | Fossati Carlo di *Vittorio*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Venezia | Fossati Carlo di *Emilio Vittorio*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Venezia |
| P. R. 3,50 % (1934) | 429681 | 3.885 — | Simeone *Filomena* fu Giuseppe Nicola, moglie di De Cicco Giuseppe fu Raffaele, dom a Colobraro (Matera), vincolato per dote | Simeone *Antonietta Filomena* fu Giuseppe Nicola, ecc., come contro |
| Id. | 532197 | 997,50 | Richiero Onorato fu Vincenzo, dom. a Rivoli (Torino), con usufrutto a Richiero Francesca fu *Felice* vedova di Richiero Vincenzo, dom. a Rivoli (Torino) | Come contro, con usufrutto a Richiero Francesca fu *Onorato* vedova di Richiero Vincenzo, dom. a Rivoli (Torino) |
| Rendita 5 % (1935) | 209888 | 26.460 — | Vitalevi o Vita Levi Giuseppe fu Moise, dom. a Torino, con usufrutto a Iona *Ettore* fu Abramo, dom. a Torino | Come contro, con usufrutto a Iona *Felice Ettore* fu Abramo, dom. a Torino |
| Cons. 3,50 % (1906) | 747132 | 129,50 | Berardi *Colombino* fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Conti Filomena fu Colombino vedova di Berardi Giuseppe e moglie in seconde nozze di Putaturo Ercole, dom. a Carovilli (Campobasso) | Berardi *Guido Colombino* fu Giuseppe, ecc., come contro |
| Id. | 748644 | 108,50 | Come sopra | Come sopra |
| Id. | 780511 | 185,50 | Come sopra | Come sopra |
| Rendita 5 % (1935) | 44628 | 80 — | Berardi *Colombino* fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Conti Filomena vedova Berardi Giuseppe, dom a Carovilli (Campobasso) | Berardi *Guido Colombino* fu Giuseppe, minore, ecc., come contro |

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso all'operazione richiesta.

Roma, addì 27 agosto 1958

*Il direttore generale*: SCIPIONE

(4615)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

**Concorso per esami a quattro posti di ispettore aggiunto di 3ª classe in prova nella carriera di concetto del ruolo dell'Ispettorato tecnico dell'industria.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il quadro *C*-36/*a* allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico sulle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato, con il quale, fra l'altro, sono stabiliti gli organici del personale del ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato tecnico dell'industria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, riguardante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Ritenuta a necessità di bandire un concorso per esami a quattro posti di ispettore aggiunto di 3ª classe in prova nella carriera di concetto del ruolo dell'Ispettorato tecnico dell'industria, riservato ai periti tecnici industriali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quattro posti di ispettore aggiunto di 3ª classe in prova nella carriera di concetto del ruolo dell'Ispettorato tecnico dell'industria, riservato ai diplomati periti tecnici industriali.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono possedere i seguenti requisiti:

*A*) diploma di perito tecnico industriale, rilasciato da una scuola media superiore di 2° grado.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti;

*B*) *età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32.*

L'indicato limite superiore di età è elevato:

1) *a*) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al presente decreto;

*b*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) a 37 anni:

*c*) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

*d*) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

*e*) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

*f*) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico e politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

*g*) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

*h*) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esso, sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

3) a 39 anni:

*i*) per i combattenti ed assimilati di cui alle lettere da *c*) ad *h*) del presente articolo, decorati al valor militare e promossi per merito di guerra;

*l*) per i capi di famiglie numerose ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite, da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui ai sensi precedenti si cumulano tra loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età;

4) a 40 anni ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

*m*) per coloro che ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944 di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni quaranta;

*n*) per gli assistenti ordinari delle Università o degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare. il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non discplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università ed Istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

5) a 45 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

*o*) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato per eventi verificatisi fino al 31 dicembre 1954 e per i mutilati od invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, art. 2, purchè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona e nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, con riferimento alle voci da quattro a dieci e da sei ad undici della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, numero 648;

Si prescinde dal limite massimo di età:

*p*) per il personale civile di ruolo e pel personale civile collocato nei ruoli aggiunti, in servizio nell'Amministrazione statale, a norma dell'art. 200, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

*q*) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso;

*C*) cittadinanza italiana;

*D*) buona condotta;

*E*) godimento dei diritti politici;

*F*) idoneità fisica all'impiego.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nonchè, coloro che, ai sensi dell'art. 128, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 (vedi schema esemplificativo allegato *A*) debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale degli affari generali Ispettorato generale del personale via Molise n. 2, Roma) non oltre il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La firma apposta in calce alla domanda deve essere, sotto pena di esclusione dal concorso, autenticata da un notaio e dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del Capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

*a*) il cognome e nome;

*b*) il luogo e data di nascita, indicando, se abbiano superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda il 32° anno di età, i titoli che danno diritto all'elevazione di detto limite massimo di età;

*c*) l'indirizzo attuale; i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale degli affari generali Ispettorato generale del personale Divisione personale centrale Roma, via Molise n. 2) gli eventuali cambiamenti del loro recapito.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario;

*d*) il possesso della cittadinanza italiana;

*e*) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*f*) le eventuali condanne penali riportate;

*g*) il titolo di studio;

*h*) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*i*) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

*l*) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Art. 5.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Art. 6.

Coloro che abbiano superato la prova orale di esame avranno comunicazione diretta e dovranno far pervenire al Ministero della industria e del commercio (Direzione generale degli affari generali Ispettorato generale del personale, via Molise n. 2, Roma), entro e non oltre il termine perentorio di venti giorni, i documenti comprovanti eventuali titoli di precedenza e di preferenza agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Il termine di venti giorni decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione che sarà trasmessa in duplice esemplare; gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie, dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma.

Saranno considerati privi di efficacia, ai fini della formazione della graduatoria, i documenti che saranno presentati e perverranno dopo il termine suddetto.

A tal fine ed agli effetti dell'eventuale elevazione del limite superiore di età di cui al precedente art. 2, i candidati dovranno ottemperare a quanto segue:

*a*) gli ex combattenti della guerra 1915-18 dovranno presentare la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 del 1922 del Giornale militare ufficiale, su carta da bollo da L. 100.

Coloro invece, che furono imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi su carta da bollo da L. 100, dalle autorità marittime competenti;

*b*) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana, tali documenti dovranno essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana, su carta da bollo da L. 100;

*c*) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, dovranno presentare la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937, su carta da bollo da L. 100;

*d*) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa provvista di marche da bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali e dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

*e*) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

*f*) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o in dipendenza della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, o della lotta di liberazione, i mutilati o gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i mutilati od invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia, dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 31 dicembre 1951, i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre un documento comprovante il godimento della pensione o il titolo a conseguirla indicato dalle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta libera, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sulla base dei documenti di cui alle sopracitate lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*).

Sono esclusi dalla produzione di detti documenti gli invalidi ascritti alla nona e decima categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da quattro a dieci della categoria nona e da tre a sei della categoria decima della tabella allegato *A*, nonchè gli invalidi per lesioni di cui

alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 6 ad 11 della tabella stessa

I mutilati e gli invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato modello 69 *ter*, rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità,

*g*) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18, e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43, o nella guerra di liberazione o nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, gli orfani dei caduti per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra e gli orfani dei caduti in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n 654, gli orfani dei deceduti per cause di servizio di guerra o attinenti alla guerra, prestato nelle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana e gli orfani di guerra alto atesini, di cui alla legge 3 aprile 1958, n 467, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare il modello 69-*ter*, su carta da bollo da L 100, rilasciato al nome del padre del candidato, dall'Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto a causa di servizio,

*h*) i figli degli invalidi per la guerra 1915 18 o per i fatti d'arme verificatesi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e per la guerra 1940 43 e per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi civili per i fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i figli degli invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i figli dei mutilati e degli invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n 207, i figli dei mutilati o degli invalidi in seguito ai fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n 654, nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, di cui alla legge 3 aprile 1958, n 467, dovranno produrre un certificato mod 69 rilasciato, su carta da bollo da L 100, della Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato oppure un certificato su carta da bollo da L 100, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile

I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre il mod 69 *ter*, su carta da bollo da L 100, rilasciato al nome del padre del candidato dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità,

*i*) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art 2 della legge 4 marzo 1952, n 137, dovranno esibire l'attestazione, su carta da bollo da L 100, prevista dall'art 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 141 del 19 giugno 1948, ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n 130, un certificato su carta da bollo da L 100, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro da cui risulti lo stato di disoccupazione,

*l*) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n 885, nonchè i profughi dei territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dei territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1º giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) su carta da bollo da L. 100 ed ai fini del l'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 140, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione,

*m*) i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona *B* del territorio di Trieste di cui all'art 1 della legge 27 febbraio 1958, n 130, dovranno presentare, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art 1 della legge stessa, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, attestante il riconoscimento della qualifica di profugo e lo stato di disoccupazione,

*n*) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione,

*o*) coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L 100,

*p*) certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio Tale documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal documento stesso, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi i figli caduti in guerra,

*q*) i concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'Amministrazione statale dovranno produrre i documenti di cui all'art. 7, punto *B*), del bando di concorso,

*r*) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dell'Amministrazione statale dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L 100, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendono, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio del servizio stesso e le qualifiche riportate,

*s*) i concorrenti già appartenenti agli Enti soppressi di cui alla legge 4 dicembre 1956, n 1404, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L 100, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, da cui risulti la data della cessazione del rapporto d'impiego.

Art 7.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego A tal fine i concorrenti dichiarati vincitori del concorso, saranno invitati a far pervenire al Ministero della industria e del commercio - Direzione generale degli affari generali Ispettorato generale del personale - Divisione personale generale - Roma, via Molise n 2, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni, a pena di decadenza, i seguenti documenti

Il termine di trenta giorni decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione che sarà trasmessa in duplice esemplare, gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie, dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma

1. Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, su carta da bollo da L 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, abbia compiuto l'età di anni 18 e non superati i limiti massimi di età di cui al precedente art 3, lettera *B*.

2 Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica

3 Certificato su carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non sia in corso alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I minori di anni 21 dovranno presentare un certificato rilasciato dalla suddetta autorità, dal quale risulti che essi non sono incorsi in alcune delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, impediscano il godimento dei diritti politici.

4 Diploma originale o copia notarile autentica del titolo di studio di cui al precedente art. 2, primo comma

La copia notarile del diploma originale dovrà essere redatta su carta da bollo da L 200

Qualora l'Istituto presso il quale è stato conseguito il titolo di studio, non avesse ancora rilasciato il relativo diploma, è consentita la presentazione del certificato provvisorio, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

Il titolo di studio qualora non contenga le votazioni conseguite nei relativi esami, dovrà essere integrato da apposito certificato, in carta legale, comprovante le votazioni stesse

I diplomi originali ed i certificati provvisori di studio rilasciati da scuole pareggiate o legalmente riconosciute, con sede fuori della provincia di Roma, debbono portare le firme dei capi delle scuole stesse legalizzate dal provveditore agli studi

5 Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L 200, rilasciato dal segretario della Procura presso il tribunale

6 Certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato e di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi, o meno, l'attitudine al servizio.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi civili di guerra, per i mutilati per i fatti di Mogadiscio, dell 11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato e per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n 654 e per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini di cui alla legge 3 aprile 1958, n 467, il certificato deve essere rilasciato dalla autorità sanitaria di cui all'art 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n 1176, e contenere ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n 375, e dell art 3 della legge 24 febbraio 1953, n 142 oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità, o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3

Il candidato che non sia riconosciuto idoneo e non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita, è escluso dal concorso

7 Documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva In particolare si indicano per le diverse categorie di candidati la denominazione del documento e l'ente competente a rilasciarlo

per gli ufficiali in congedo od in servizio: copia dello « stato di servizio » (« estratto matricolare » per gli ufficiali della Marina militare);

per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio: copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi);

per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo e del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni, copia del « foglio matricolare » (estratto del « foglio matricolare » per il personale della Marina militare),

per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi) copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per il personale della Marina militare);

per i rivedibili o riformati dalla Commissione di leva: « certificato di esito di leva »;

per gli iscritti di leva (giovani cioe che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva): « certificato di iscrizione nelle liste di leva ».

I certificati di iscrizione nelle liste o di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci e vistati, per conferma, dai commissari di leva

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalle capitanerie di porto

Il rilascio delle copie degli stati di servizio o dei fogli matricolari per il personale appartenente all'Esercito compete ai Distretti militari

Il rilascio dell'estratto matricolare per il personale appartenente alla Marina militare compete:

alla Direzione generale degli uffici o dei servizi M S. del Ministero della difesa-Marina, se trattasi di ufficiali;

alla Direzione generale del corpo degli equipaggi della Marina militare del Ministero della difesa-Marina, se trattasi di sottufficiali e militari di leva aventi 39 o più anni di età;

alle capitanerie di porto di iscrizione, se trattasi di sottufficiali o militari di leva aventi meno di 39 anni.

Il rilascio delle copie dello stato di servizio o del foglio matricolare per il personale dell'Aeronautica militare compete:

alla Direzione generale personale militare - 5ª Divisione del Ministero della difesa-Aeronautica se trattasi di ufficiali e sottufficiali (richiesta da indirizzare per il tramite dei Comandi di zona aerea territoriale o di aeronautica competenti per giurisdizione);

all'Ufficio stralcio dell'Ispettorato leva e matricola del Ministero della difesa-Aeronautica, se trattasi di militari di truppa (richiesta da svolgersi direttamente dagli interessati al predetto ufficio stralcio)

I documenti sopraindicati debbono essere in regola con le leggi sul bollo

8 I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'Amministrazione statale potranno produrre soltanto i documenti di cui ai numeri 4 a 6 del presente articolo, nonchè una copia integrale dello stato matricolare, con l'indicazione delle note di qualifica o giudizi complessivi riportati, rilasciata dalla competente Amministrazione, il cui primo foglio dovrà essere munito di marche da bollo da L 200 ed ogni foglio aggiunto di marche da bollo da L 200 Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate

A tale documento dovrà essere aggiunta una attestazione della Amministrazione da cui detti candidati dipendono, su carta da bollo da L 100, dalla quale risulti se siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva potranno esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 6 e 7 del presente articolo, un certificato rilasciato, su carta da bollo da L 100, dal Comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano

I candidati dichiarati indigenti dalla competente Autorità potranno produrre in carta libera, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n 242, soltanto i documenti di cui ai numeri 1, 2, 5 e 6 del presente articolo, purchè dagli stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza, che dovrà essere aggiunto agli altri documenti

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio. In tal caso i candidati dovranno indicare l'Amministrazione presso la quale trovasi detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto, esibendo in luogo del titolo stesso, un certificato su carta da bollo da L 100, rilasciato dalla competente autorità scolastica e regolarizzato a norma di legge.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'industria e del commercio potranno fare riferimento a tali documenti purchè non siano scaduti di efficacia ai fini del presente concorso.

### Art. 8.

I documenti presentati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo A norma dell'art 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, detti

documenti dovranno riportare la firma per esteso del funzionario o del pubblico ufficiale che li rilascia, con l'indicazione della qualifica e l'apposizione del timbro dell'ufficio

L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti non regolari ad eccezione della domanda di ammissione

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 5, 6 e 8 dell'articolo precedente ed alle lettere *p*), *r*) ed *s*) dell'art 6 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

Art 9

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una prova orale nelle materie indicate, secondo il seguente programma

I. — *Prove scritte*

*a*) Tecnologia meccanica (macchine utensili, trattamenti termici, fonderie, prove sui materiali meccanici, tolleranze e accoppiamenti) oppure tecnologia metallurgica (produzione ghisa, acciaio, rame, alluminio e zinco, laminazione a caldo) a scelta del candidato,

*b*) Diritto industriale: legislazione invenzioni industriali

II — *Prova orale*

La prova orale oltre che sulle materie che formano oggetto delle prove scritte, vertera sulle seguenti:

tecnologia del legno,

elementi di costruzioni edili;

nozioni di chimica industriale (combustibili, laterizi, calce, cemento, materiali refrattari),

elementi dell'ordinamento amministrativo dello Stato,

lingua estera: a scelta del candidato tra il francese, l'inglese ed il tedesco (traduzione di brani tecnici).

Art 10.

La Commissione esaminatrice del concorso, da nominare con successivo decreto, sarà composta:

*a*) da un impiegato della carriera direttiva del Ministero con qualifica non inferiore ad ispettore generale, presidente,

*b*) da due insegnanti d'istituto d'istruzione secondaria di 2° grado, nelle materie oggetto del programma,

*c*) da due impiegati della carriera direttiva del Ministero con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Alla Commissione, inoltre, aggregati come membri aggiunti, tre professori di lingue estere (francese, inglese, tedesca)

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Art. 11.

Tanto le prove scritte che quella orale avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esso

Del diario delle prove è dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale*

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento.

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) firmata dall'aspirante La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal sindaco;

2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato,

3) tessera postale,

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto

Per ciascuna prova scritta sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere

Scaduto il tempo prescritto, i candidati devono presentare il lavoro anche se non ultimato. Devono in ogni caso allegare le minute.

Art 12

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati

L'elenco sottoscritto dal Presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

Art 13

La graduatoria del concorso, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni a favore di determinate categorie, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell industria e del commercio Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3 e dell'art 1 della legge 27 febbraio 1958, n 130, nonchè degli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, numero 365, e dell art 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

Art 14

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di ispettore aggiunto di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato tecnico dell industria (coefficiente 202) e conseguiranno la nomina ad ispettore aggiunto di 3ª classe dopo un periodo di prova di mesi sei, concluso favorevolmente.

In caso contrario, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove l'esito sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Ai vincitori che conseguiranno la nomina anzidetta in prova sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza, oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese per raggiungere la destinazione assegnata.

Sono esonerati dal periodo di prova soltanto i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente di questa o di altra Amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova o disimpegnato mansioni analoghe a quella della qualifica per la quale hanno concorso, ai sensi dell'art 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3.

I vincitori che nel termine stabilito non assumono regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 giugno 1958

p *Il Ministro*: MICHELI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1958*
*Registro n. 4, foglio n 14.*

---

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 200 al

*Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione personale centrale.* — Via Molise n. 2. — ROMA

Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . . . . . nato
a . . . . . . . . . (provincia . . . . . . . .
il (1) . . . . . . . . . via . . . . . . . . . n. . . . .

chiede di essere ammesso al concorso per esami a quattro posti di ispettore aggiunto di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato tecnico dell'industria.

All uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . .,

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso l'Istituto di . . . . . . . in data . . . . .,

e) per quanto riguarda gli obblighi militari (4); di

f) di / non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego è stata determinata dalle seguenti cause . . . .;

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

. . . . . . . . addì . . . . . . .

Firma . . . . . . . . . .

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Visto, per l'autenticazione della firma del sig (6) . . . . . . . . . .

---

(1) Per godere delle eventuali elevazioni del limite massimo di età ai sensi dell'art. 2 del bando indicare se:

coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi,

combattente militarizzato od assimilato, partigiano combattente, deportato dal nemico, assimilato ai combattenti,

profugo dalle ex colonie italiane, dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano, da territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra,

decorato al valor militare o, promosso per merito di guerra

capo di famiglia numerosa;

mutilato ed invalido militare o civile di guerra;

mutilato od invalido di altre categorie assimilato ai mutilati ed invalidi di guerra, mutilato od invalido per servizio militare o civile;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali,

colpito da leggi razziali;

assistente universitario,

dipendente civile di ruolo o non di ruolo del Ministero . . in qualità di . . . . in servizio a . presso . . . . . . . e di essere in possesso del libretto ferroviario n. . . . . . rilasciato il .

sottufficiale delle Forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile, licenziato in data . . . . . . . . dall'Ente . . . . . . . . . . . . . . soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n 1404.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Di aver prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè pur dichiarato «abile arruolato» gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede, per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

p. *Il Ministro* MICHELI

(4970)

---

# PREFETTURA DI COSENZA

**Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cosenza**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Visto il proprio decreto n 20649 del 18 aprile 1958, col quale sono state assegnate le sedi alle candidate dichiarate vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Cosenza al 30 novembre 1956

Considerato che a seguito delle rinunzie di alcune vincitrici si sono rese libere le sedi di Figline Vegliaturo Carpanzano e Trenta e che le ostetriche che seguono in graduatoria Bollettinari Marisa, Grisi Matilde e Vincenzi Elvira, all'uopo interpellate, hanno dichiarato rispettivamente di accettare la nomina per le suddette sedi,

Visti gli articoli 23 e 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n 281;

Decreta.

A modifica del proprio decreto n 20649 del 18 aprile 1958 le sottoelencate candidate sono dichiarate vincitrici del concorso in premessa specificato ed assegnate nelle sedi a fianco di ciascuna indicata.

1) Bollettinari Marisa: Figline Vegliaturo,
2) Grisi Matilde Carpanzano,
3) Vincenzi Elvira Trenta

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni, all albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati

Cosenza, addì 13 settembre 1958

*Il prefetto* SPINO

(5051)

---

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G C.